



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 278 del 22/02/2019**

**Determina del Responsabile N. 29 del 22/02/2019**

PROPOSTA N. 327 del 22/02/2019

**OGGETTO:** Comune di Arquata del Tronto.

Variante al PRG “Centro comunitario Polivalente Agorà” adottata con Delibera di CC n. 49 del 28/12/18 ai sensi dell’art. 15, c. 5, della LR 34/92 e ss.mm.ii..

Osservazioni ai sensi dell’art. 30 della LR n. 34/92.

VISTO l’art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29.07.2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;

VISTA la delibera di G.P. n. 477 del 17.10.2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 15 e 30;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Arquata del Tronto adeguato al PPAR approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2018 con la quale il Comune di Arquata del Tronto ha adottato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 34/92, la variante al Piano Regolatore Generale “Centro comunitario Polivalente Agorà”;

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Arquata del Tronto ed elencati nel parere istruttorio appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 22.02.2019, di seguito integralmente trascritto:

“””””Il Comune di Arquata del Tronto è dotato di Piano Regolatore Generale, adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/4/2016.

L’Amministrazione interessata, con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2018, ha adottato ai sensi dell’art. 15, comma 5 della LR 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al vigente PRG consistente nella modifica della destinazione urbanistica di un’area ubicata in frazione Borgo da “Zona attrezzature amministrative, pubblici servizi – Fa” a “Zona attrezzature religiose – Fr”, nel seguito diffusamente descritta; viene altresì modificato l’art. 9 “Zone per attrezzature collettive” delle Norme Tecniche di Attuazione.

Gli atti tecnico amministrativi acquisiti in digitale unitamente alla richiesta con nota prot. n. 266 del 9/1/2019 pervenuta via PEC dal Comune, acquisita agli atti al nostro prot. n. 718 del 9/1/2019, risultano i seguenti:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/18;
2. Parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno espresso con nota prot.1409468 del 21/12/2018;
3. Parere dell’Azienda Sanitaria Area Vasta n.5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica con nota prot. 95993 del 19/12/201;
4. Parere de geologo redattore degli studi geologici per la redazione del PRG con nota del 5/12/2018 al protocollo del Comune n. 12610 del 7/12/2018;
5. Relazione tecnica;
6. Elaborato 1a “Norme Tecniche di Attuazione (NTA) - Vigenti”;
7. Elaborato 1b “Norme Tecniche di Attuazione (NTA) - Variate”;
8. Elaborato 2 “Quadro raffronto NTA”;
9. Elaborato 3a “Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione territorio comunale in zone omogenee - Vigente”;
10. Elaborato 3b “Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione territorio comunale in zone omogenee - Variante”.

### **PARERI DEGLI ENTI**

Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 della L n 64/74 e dall’art. 89 del DPR n 380/01 nonché dell’art. 10 della LR n 22/11, preventivamente alla delibera di adozione del PRG, il Comune di Arquata del Tronto ha provveduto a richiedere il parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno il quale, con nota prot.1409468 del 21/12/2018, si è espresso in senso favorevole circa la compatibilità geomorfologica idraulica e idrogeologica in considerazione del fatto che la variante “non determina modifiche o variazioni ai rapporti tra le aree di progetto del Piano e gli ambiti già analizzati nei loro vari aspetti” e “non determina alcuna incidenza sulle Verifiche di Invarianza Idraulica e Compatibilità idrogeologica già effettuate per la redazione del Piano Regolatore Generale”.

È stato altresì acquisito il parere dell’Azienda Sanitaria Area Vasta n.5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica, reso in senso favorevole con nota prot. 95993 del 19/12/201.

Sono stati richiesti dal Comune con nota prot. 12921 del 14/12/2018 il parere dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e con nota prot. 263 del 9/1/2019 il parere dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga i quali non risultano tuttavia agli atti della pratica.

### **DESCRIZIONE**

Si rileva preliminarmente che con nota provinciale prot. n. 29747 del 19/12/2018 è stata comunicata al Comune l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) per la variante in esame, condividendo i motivi di esclusione specificati nella nota comunale prot. n. 12898 del 13/12/2018.

Si rileva inoltre che la variante, rientrando nella casistica prevista dall’art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 che testualmente recita: *“Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d’uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 30 della presente legge”* è stata adottata ai sensi dell’art. 30 della LR n. 34/92 che prevede, quale unica competenza in capo all’Amministrazione Provinciale, quella di formulare eventuali osservazioni.

La variante interessa un’area di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore di Arquata ricadente in “Zona per attrezzature collettive” di cui all’art. 9 delle NTA del vigente PRG; ai sensi del DM n. 1444/68 tali aree sono classificate come zone omogenee “F” e costituiscono standard urbanistici di Piano (nel vigente PRG adeguato al PPAR la dotazione di aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici risulta molto superiore a quella minima di legge prevista dal sopraccitato DM n. 1444/68)

Nel PRG le zone in questione sono distinte in sottozone ed in particolare l'area oggetto di variante è destinata ad "Attrezzature Amministrative, Pubblici servizi Fa" e costituisce una porzione della proprietà della Parrocchia adiacente alla restante, classificata dal PRG come zona per attrezzature religiose "Fr"; la variante consiste quindi nell'estendere la classificazione di zona per attrezzature religiose all'intero lotto di proprietà della Diocesi.

Come riportato nella relazione, nell'area oggetto di variante insiste un centro polifunzionale denominato "Centro Comunitario Polivalente Agorà" realizzato dalla Diocesi di Ascoli Piceno dopo il sisma del 2016.

La variante nasce dall'esigenza della Parrocchia di dare maggiore flessibilità al centro polifunzionale, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione della struttura per fornire ospitalità nel territorio comunale, supplendo almeno in parte alle attività ricettive chiuse a seguito del sisma; tale esigenza, come si evince dalla Delibera di adozione, viene condivisa dall'Amministrazione comunale che la ritiene di interesse per la collettività.

Per tale motivo, trattandosi comunque di una struttura di proprietà di un Ente religioso e gestita dallo stesso, viene ritenuto più appropriato assegnare all'area di che trattasi la destinazione urbanistica di zona per attrezzature religiose "Fr"; nel contempo viene modificato l'art. 9 delle NTA introducendo, alla voce relativa a quest'ultima sottozona, la possibilità di realizzare oltre alle attrezzature già previste (chiese, annessi parrocchiali, conventi e simili) anche convitti, case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità che, ai sensi degli art. 22 e 23 della LR n 9 del 11/07/2006, possono considerarsi attrezzature religiose di interesse comune essendo caratterizzate dalle finalità religiose dell'Ente gestore.

Si osserva che nella formulazione variata dell'art. 9 delle NTA la dizione "attrezzature per il culto religioso" potrebbe risultare impropria con l'aggiunta delle nuove destinazioni d'uso ammesse nella successiva specificazione; a parere dello scrivente Settore risulterebbe più corretto parlare genericamente di "attrezzature religiose", in conformità con la terminologia usata dall'art. 3 del DM n. 1444/68.

A parte ciò si ritiene di non aver nulla da osservare circa la variante in esame in quanto di fatto si tratta di una variazione della tipologie di zona, fermi restando i vigenti indici e parametri edilizi, che rimangono comunque nell'ambito delle zone per attrezzatura collettive.

Per quanto riguarda l'esame degli studi geologici-geomorfologici, si riporta di seguito il parere del funzionario delle scrivente Settore che ha curato l'istruttoria di tali aspetti.

“””””La presente Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Arquata del Tronto adeguato al P.P.A.R. riguarda una modifica della destinazione di zona di un'area di proprietà della Parrocchia S. Salvatore dalla quale non scaturisce nessuna nuova previsione e nessun aumento del carico insediativo pertanto lo scrivente Servizio non ha rilievi da formulare.”””””

## **CONCLUSIONI:**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale è dell'avviso che, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii., debba essere formulata la seguente osservazione in merito alla variante al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale "Centro comunitario Polivalente Agorà", adottata dal Comune di Arquata del Tronto con delibera di CC n. 49 del 28.12.2018 ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92 e ss.mm.ii.:

1. si ritiene necessario sostituire alla voce "Zona attrezzature religiose Fr" dell'art. 9 delle NTA la dizione "attrezzature per il culto religioso" con la dizione "attrezzature religiose".”””””

CONSIDERATO pertanto che debba essere formulata un'osservazione in merito alla variante al Piano Regolatore Generale "Centro comunitario Polivalente Agorà";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui all'art. 65 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

## **D E T E R M I N A**

di formulare la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PRG adeguato al PPAR "Centro comunitario Polivalente Agorà" adottata dal Comune di Arquata del Tronto con delibera di CC n. 49 del 28.12.2018 ai sensi dell'art. 15, comma 5 della LR 34/92 e ss.mm.ii.:

1. si ritiene necessario sostituire alla voce "Zona attrezzature religiose Fr" dell'art. 9 delle NTA la dizione "attrezzature per il culto religioso" con la dizione "attrezzature religiose".

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Arquata del Tronto, all'Assessore competente ed al Segretario Generale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale  
Il Dirigente del Settore  
(Dott.ssa Luigina Amurri)

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 22/02/2019

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa AMURRI LUIGINA